

ACCORDO QUADRO 2026

PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI

tra

Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, “**ABI**”);

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, (di seguito, “**ANCI**”);

e

Unione Province d'Italia, con sede in Roma, Piazza Cardelli 4, (di seguito, “**UPI**”)

di seguito definite come “**le Parti**”

PREMESSO CHE:

- (A) in considerazione delle difficoltà determinate dall'incremento dei costi energetici, l'art. 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dall'art 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (il DL “Milleproroghe 2024”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'art. 3, comma 14-*quinqies*, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (il DL “Milleproroghe 2025”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha consentito agli Enti Locali nel corso del 2023, 2024 e 2025 di: (i) poter effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del TUEL, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione; (ii) beneficiare della deroga all'articolo 204, comma 2, del TUEL, e all'articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l'attuazione di eventuali accordi promossi dall'ABI e dalle associazioni degli Enti Locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nei predetti anni, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento. Inoltre, tali sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;

- (B) in tale contesto, le Parti hanno sottoscritto il 27 luglio 2023, il 9 aprile 2024 e il 21 marzo 2025 tre Accordi Quadro, aperti all'adesione delle banche, per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza rispettivamente nel 2023 (l'“Accordo 2023”), nel 2024 (l'“Accordo 2024”) e nel 2025 (l'“Accordo 2025”) dalla data di firma degli stessi, erogati in favore degli Enti Locali. Tali Accordi hanno fatto seguito ad una analoga intesa raggiunta tra le Parti nel 2020 per favorire la sospensione della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nello stesso anno, al fine di venire incontro alle esigenze di liquidità degli Enti per sostenere le maggiori spese conseguenti alla pandemia da Covid-19;
- (C) l'art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (la “Legge di Bilancio 2026”), ha esteso anche al 2026 l'applicazione delle predette disposizioni di cui all'art. 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
- (D) secondo l'attuale disciplina prudenziale di matrice europea, la sospensione del pagamento delle quote capitali dei mutui da parte della banca si configura come una “misura di concessione” (“*forbearance*”) in favore del debitore nel caso in cui quest'ultimo incontri o rischi di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, e quindi quando la stessa misura non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato o non rischiava di trovarsi in tale situazione. La banca che decide di concedere la sospensione ai sensi del presente Accordo è pertanto tenuta a valutare, caso per caso, la capacità dell'Ente di rimborsare regolarmente il finanziamento, a prescindere dalla concessione della misura;

**LE PARTI CONVENGONO DI RINNOVARE L'ACCORDO 2025 ALLE SEGUENTI
CONDIZIONI:**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Con il presente Accordo (di seguito, l'“Accordo 2026”) si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza dalla data di stipula dello stesso al 31 dicembre 2026 (incluso), erogati in favore degli Enti Locali (di seguito, la “Sospensione”).

**Articolo 2
(Enti beneficiari)**

1. Possono richiedere la Sospensione gli Enti Locali, così come definiti dalla normativa di riferimento (art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL).

2. Gli Enti Locali, al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

3. Non possono accedere alla sospensione gli Enti Locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL approvato al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3 (Finanziamenti oggetto di Sospensione)

1. I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:
 - (i) stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
 - (ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
 - (iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
 - (iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
 - (v) devono essere in corso di ammortamento;
 - (vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Articolo 4 (Condizioni e modalità di Sospensione)

1. La Sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza dalla data di stipula del presente Accordo 2026 al 31 dicembre 2026 (incluso).
2. Il periodo di Sospensione è di 12 mesi.
3. Al termine del periodo di Sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La vita residua del mutuo dopo la Sospensione non può comunque superare i 30 anni.
4. La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.
5. Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.
6. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.
7. La Sospensione non determina novazione dei contratti di finanziamento originari.
8. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo 2026 (tra queste, la possibilità di accogliere richieste di Sospensioni di Enti Locali che abbiano in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, il cui piano sia stato approvato dalla Corte dei Conti), fermi restando i limiti previsti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.
9. Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

Articolo 5 (Presentazione delle domande, valutazione della banca e atto integrativo)

1. Le domande di Sospensione, corredate dai necessari provvedimenti deliberativi dell'Ente, devono pervenire alle banche aderenti entro il 5 maggio 2026 utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche.
2. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse.
3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla valutazione positiva della stessa da parte della singola banca. Le operazioni di sospensione sono impostate su base individuale dalle banche aderenti all'iniziativa, senza alcuna forma di automatismo nella concessione della misura, fermo

restando la loro autonoma valutazione.

4. L'atto integrativo al contratto di finanziamento originario può essere perfezionato anche con scambio di corrispondenza via PEC firmato digitalmente.

Articolo 6 (Ulteriori condizioni di realizzazione della Sospensione)

1. Ai fini della realizzazione della Sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni. Resta fermo che gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione di Sospensione sono a carico degli Enti beneficiari richiedenti.

Articolo 7 (Modalità di adesione)

1. Per aderire al presente Accordo, le banche devono inviare all'ABI una e-mail all'indirizzo abi@pec.abi.it e si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione.

2. L'ABI provvederà a pubblicare tempestivamente, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.

3. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Accordo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Articolo 8 (Tutela dei dati personali)

1. Ai fini del presente Accordo le Parti si inquadrano come Titolari Autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D.Lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs 196/2003 cd. Codice Privacy. Laddove nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, una Parte svolga attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra Parte, le Parti si impegnano a disciplinare tali trattamenti mediante uno specifico accordo sui trattamenti ai sensi dell'art. 28 GDPR.

2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018. I dati e le informazioni raccolte sono conservati unicamente all'interno di *data center* situati nello Spazio Economico Europeo (SEE) e sono state implementate misure di cifratura, segregazione logica e cancellazione sicura dei dati trattati. In ogni caso, in merito ai trattamenti effettuati da ABI, si rimanda all'Allegato "Informativa Privacy ABI per le Parti contrattuali", che ANCI e UPI dichiarano di aver ricevuto. Le Parti si impegnano a tutelare e garantire la riservatezza di eventuali dati personali che dovessero essere utilizzati dalle Parti stesse, mettendo in atto, per quanto di rispettiva competenza, adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione.

3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento dell'Accordo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Accordo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Roma, 19 febbraio 2026

Associazione Bancaria Italiana

Antonio Patuelli
Presidente

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Gaetano Manfredi
Presidente

Unione Province d'Italia

Pasquale Gandolfi
Presidente



ALLEGATO

ABI

Informativa Privacy ABI per convenzioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati, Le sottoponiamo l'informativa privacy prevista dall'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "Associazione" o "ABI"), necessaria per la tutela dei Suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa.

Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere:

- quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli
- come vengono trattati i Suoi dati e per quale motivo
- i Suoi diritti.



Contatti utili

L'Associazione tratta i Suoi dati e, ai fini di Legge, è considerata **Titolare** del trattamento. In tale veste ha la responsabilità di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei Suoi dati.

La sede dell'Associazione è in Piazza del Gesù n. 49, Roma, 00186 - Tel: +39.06.6767.1 Fax: +39.06.6767.457.

L'Associazione si avvale di Soggetti appositamente designati come Responsabili Esterni al trattamento ovvero come Contitolari o Titolari Autonomi, il cui elenco è disponibile su richiesta, contattando il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) ai recapiti sotto riportati.

L'Associazione ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO) che è incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy, contattabile per questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati, all'indirizzo e-mail: dpo@abi.it. Maggiori informazioni sui Suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato "I Suoi diritti".



Informazioni sul trattamento

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy. Pertanto, l'Associazione si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

L'Associazione raccoglie, registra, consulta e, in generale, tratta esclusivamente i Suoi dati identificativi necessari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'esecuzione delle finalità previste dal rapporto contrattuale sottoscritto con l'Associazione.

In particolare, l'Associazione tratterà i Suoi dati per le seguenti **finalità**:

- 1) consentire la corretta gestione normativa e tecnica del Protocollo d'Intesa tra le parti e più nello specifico la corretta esecuzione dello stesso e di tutte le attività a esso connesse;
- 2) fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa europea, dalle leggi, dai regolamenti, ecc.
- 3) assolvere a disposizioni di legge, nonché di norme, codici, procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.

Le basi giuridiche del trattamento in merito alle finalità sopra elencate sono: per quanto attiene alle finalità 1), dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere; per la finalità 2) interesse legittimo per la tutela nelle varie sedi giudiziarie di un diritto dell'Associazione; per la finalità 3) assolvere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati su indicati è obbligatorio per le finalità specificate; pertanto, il suo rifiuto renderà impossibile la sottoscrizione e

l'instaurazione del relativo rapporto contrattuale.

Periodo di conservazione dei Suoi dati

I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto e, in ogni caso, per un periodo di tempo necessario alle esigenze istituzionali di gestione del Protocollo d'Intesa. Oltre il termine di 10 anni dalla cessazione della validità del Protocollo, salvo eventi sospensivi e/o interruttivi del termine (es. eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile), i Suoi dati verranno cancellati.

Trasferimento dei suoi dati

L'Associazione - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i Suoi dati personali a soggetti meglio indicati nel seguito, quali ad esempio:

- soggetti terzi (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, fornitori di servizi IT, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di autonomi titolari ovvero di responsabili esterni del trattamento;
- ove applicabile, soggetti aderenti alle quali verrà trasmesso l'accordo, limitatamente ai dati personali in esso contenuti (es. legale rappresentante). Queste ultime tratteranno i dati personali in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

Inoltre, potranno accedere ai Suoi dati tutti i soggetti interni (dipendenti, collaboratori, ecc.) all'Associazione appositamente nominati come autorizzati al trattamento.

I suoi dati potranno essere trasferiti in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati personali è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure solo previa verifica delle clausole contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) e d) del GDPR, nonché in ottemperanza della giurisprudenza in materia, o delle norme vincolanti per l'impresa di cui all'art. 47 del GDPR o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all'art. 49 del GDPR. Qualora desiderasse ricevere una copia di tali garanzie, la preghiamo di contattare il Titolare attraverso i recapiti indicati nella presente informativa.



I Suoi diritti

Con riferimento ai Suoi dati, la normativa Le riconosce specifici diritti, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati;
- richiedere la cancellazione dei Suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
- chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
- revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto;
- in caso di processi decisionali automatizzati, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

A tale scopo l'Associazione Le dà la possibilità di esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all'indirizzo: dpo@abi.it, al fine anche di recuperare i moduli di esercizio dei diritti stessi.

In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all'Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante.